



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2023	I	10	

Prot.n.	60	Del	09/01/2023
---------	----	-----	------------



ORDINANZA N.2	O G G E T O	PRESCRIZIONI E DIVIETO PER IL COLLOCAMENTO DEI MASTELLI/CASSONETTI COMUNQUE DENOMINATI, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE
DATA 04.01.2023		

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di fornire prescrizioni e divieti alla cittadinanza circa le modalità di conferimento e posizionamento dei mastelli *cassonetti utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici sul territorio comunale al fine di garantire: la sicurezza della circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni riferito alle abitazioni ubicati a ridosso della strada pubblica; dei pedoni qualora i mastelli/cassonetti siano posizionati sui marciapiedi ;per evitare l'apertura degli stessi da parte di animali;il conferimento dei rifiuti urbani in luogo e modalità diverse da quelle riconducibili alla tipologia cd porta a porta*

VISTO il D. Lgs. del 30 Aprile 1992, n.285 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs n. 267 del 2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. **CRITERIO GENERALE** :I mastelli utilizzati per la raccolta differenziata a prescindere dal loro contenuto (organico, carta, plastica, vetro ed altro) devono essere posizionati fuori dalle proprie abitazioni (salvo l'ipotesi di cui al punto 2 -A) specificatamente indicato qualora immobile a raso e parallelo alla strada pubblica privo di rientranza di sicurezza) in corrispondenza del punto dell'immobile più interno rispetto alla carreggiata senza occuparne dunque lo spazio, secondo il calendario annualmente distribuito alla popolazione da parte della Ditta incaricata ovvero dalle indicazioni fornite dall'Ente comunale e utilizzando, solo i mastelli all'uopo forniti per i singoli utenti. E' fatto assoluto divieto di conferire rifiuti domestici in luoghi e modalità diverse da quelli riconducibili al cd. porta a porta. Il divieto di posizionamento di rifiuti fuori dai cassonetti /mastelli.
2. **CRITERI SPECIFICI**: A) per le abitazioni che conferiscono i rifiuti in prossimità di strada pubblica priva di marciapiede, oltre all'obbligo di posizionamento del /dei mastelli in corrispondenza del punto dell'immobile più interno rispetto alla Via pubblica senza occuparne dunque in alcun modo lo spazio destinato alla circolazione di qualsivoglia veicolo (e in quanto privo di marciapiede anche la più sicura ed agevole circolazione dei pedoni), questi dovranno essere posizionati: a terra in maniera ben visibile possibilmente in area raggiunta da luce artificiale durante le ore notturne, in modo da non costituire pericolo, intralcio alla circolazione; non appesi a passamano, ringhiere pubbliche e private in corrispondenza di cassette e/o pozzetti elettrici, di acqua ecc. Nel caso l'immobile sia a raso e parallela alla strada pubblica, cioè senza avere alcuna "rientranza di sicurezza" rispetto alla carreggiata e dunque vi sia l'impossibilità di posizionamento dei mastelli a terra senza occupare in alcun modo la carreggiata e comunque il transito agevole di veicoli e persone, è consentito il posizionamento dei mastelli all'interno della proprietà privata ma in modo tale che si consenta la raccolta agevole da parte dell'operatore incaricato. In caso di presenza di più mastelli, questi non dovranno essere posizionati uno sopra l'altro in maniera da pregiudicarne la stabilità. I mastelli devono contenere un quantitativo di rifiuti tali da consentirne sempre la chiusura tecnica del coperchio che garantisce la mancata fuoriuscita

accidentale ovvero da parte di animali di rifiuti. B) per le abitazioni che conferiscono i rifiuti in prossimità di strada pubblica dove è presente il marciapiede, oltre all'obbligo di posizionamento del /dei mastelli in corrispondenza del punto dell'immobile più interno rispetto al marciapiede pubblico al fine di agevolare il transito pedonale, passeggini ecc questi: dovranno essere posizionati preferibilmente a terra comunque non appesi a passamano, ringhiere pubbliche e in corrispondenza di cassette e/o pozzetti elettrici, di acqua ecc , ;in caso di presenza di più mastelli, questi non dovranno essere posizionati uno sopra l'altro in maniera da pregiudicarne la stabilità. I mastelli devono contenere un quantitativo di rifiuti tali da consentirne sempre la chiusura tecnica del coperchio che garantisce la mancata fuoriuscita accidentale ovvero da parte di animali di rifiuti. Non è consentito il posizionamento su marciapiede in maniera da ostruire il passaggio a piedi ovvero tale da non consentire il transito di passeggini, carrozzelle ecc..

Per le violazioni di cui al criterio 2 CRITERI SPECIFICI A) e B) si applica l'art.25 c.3 e 6 C.d.S. Per le ipotesi non riconducibili alla violazione di cui al precedente articolo C.d.S., le altre ipotesi sanzionatorie di legge e regolamento previste per il caso in specie .

1. Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- ✓ Comando Stazione dei Carabinieri di Lettomanoppello;
- ✓ Servizio Polizia Locale

A norma dell'art. 3 c.4, della legge 7 agosto 1990 , n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge del 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : Per incombenze, per eccesso di potere o per violazione della legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale amministrativo regionale;

La presente ordinanza sarà pubblicata sull'Albo On Line del Comune di Lettomanoppello.



IL SINDACO

Ing. D. Alfonso Simone Romano